

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1884}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLUZZI, NAPOLITANO, DAMICO, TROMBADORI, CARUSO, D'ALEMA, POCETTI, MALAGUGINI, CERAVOLO, BALDASSARI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CARDIA, SPAGNOLI, RAFFAELLI, NAHOUM, GIANNANTONI, BINI, BERLINGUER GIOVANNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, DI MARINO, MILANI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, VENTUROLI

Presentata il 20 marzo 1973

Riforma della radiotelevisione e istituzione di un Ente nazionale italiano radiotelevisivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge per la riforma della RAI-TV che sottoponiamo alla vostra riflessione critica e che, ci auguriamo venga al più presto discussa e approvata dal Parlamento con il fattivo contributo di tutte le forze dello schieramento della sinistra italiana, si richiama ad analoghe iniziative che durante la quarta e la quinta legislatura videro impegnate, con partiti, forze sociali e culturali (progetto Parri, progetto Arci-Arta).

L'attuale progetto di proposta di legge si ripropone però di definire con maggiore concretezza punti qualificanti e convergenti di una riforma della RAI-TV, punti perciò validi per un vasto ed unitario schieramento di forze; scelte qualificanti sulle quali si sono già scontrate e confrontate forze politiche, sindacali, assemblee elettive, organizzazioni sociali e culturali.

Noi presentiamo quindi alla vostra attenzione le questioni essenziali, fondamentali per

una riforma della RAI-TV, sulle quali riteniamo possibile una convergenza di posizioni capaci di estendere e consolidare il generale movimento rinnovatore che è oggi una positiva realtà nel paese, nelle Regioni e in Parlamento.

Tali questioni sono: la natura del monopolio, il decentramento regionale e le strutture produttive della nuova azienda, la disciplina del diritto d'accesso, le fonti di finanziamento e il fondo di dotazione, il servizio della pubblicità.

Natura del monopolio e dell'ente.

L'elemento fondamentale della proposta comunista si concretizza in un ente nazionale radiotelevisivo di uno Stato democratico che si riconosce e si identifica nell'ordinamento regionale attraverso una unitarietà di impostazione programmatica dell'ente e una unitarietà di responsabilità ai vari livelli.

L'attribuzione del potere di direttiva generale alla commissione parlamentare; la presenza di commissioni di vigilanza a livello regionale; la costituzione del comitato direttivo di un ente articolato per regioni (con direzioni regionali), non sono una semplice alternativa « formale » al Governo (che gestisce la RAI tramite l'IRI), ma un momento insieme unitario e articolato d'affermazione di un principio, reale e non mistificato, di un potere di direzione politica capace di produrre una reale espansione e un consolidamento del nostro regime democratico, attraverso una effettiva partecipazione dei singoli e della collettività.

Questo significa la fine della politica delle concessioni e delle gestioni di tipo privatistico in settori decisivi della vita dello Stato, ed insieme l'esigenza di un profondo rinnovamento strutturale e democratico della pubblica amministrazione. Questo significa che il problema fondamentale è quello di garantire il carattere di servizio pubblico della radiotelevisione, per la funzione alla quale essa assolve nel campo dell'informazione e per gli effetti che produce nella formazione di una società democratica. La RAI è stata per venti anni area « di sottogoverno » proprio perché è stata prima di tutto strumento di monopolio del Governo; perciò il distacco del nuovo ente radiotelevisivo dell'esecutivo è problema essenziale per avviare rapporti nuovi tra il potere politico, il Parlamento, le assemblee elettive, l'intera società civile, nel quadro di una estensione e di un consolidamento del nostro regime democratico e antifascista.

Decentramento regionale, strutture aziendali e unità di produzione.

L'ente nazionale radiotelevisivo deve essere articolato per regioni e strutturato in modo da evitare ogni forma di burocratizzazione e di direzione rigidamente centralizzata. Noi riteniamo che le condizioni ottimali, sia per una sana gestione dell'ente, che per il contenuto del messaggio radiotelevisivo, si ritrovano nella creazione di un numero plurimo di reti nazionali gestite democraticamente e istituite con legge secondo le necessità avvertite, di volta in volta, dalla società civile e politica.

Ogni rete non potrà che essere disciplinata in modo autonomo e con legge dello Stato, mentre riteniamo che le trasmissioni in esclusiva dei servizi televisivi via cavo di interesse regionale e locale possono essere disciplinate con legge regionale nel rispetto dei principi informativi della nostra ipotesi di riforma.

Le regioni hanno coscienza del loro ruolo nel contesto della riforma generale dell'ente radiotelevisivo, e sono parte attiva del processo di formazione di uno schieramento politico autenticamente rinnovatore.

Per questo esse hanno rifiutato e rifiutano maggiori « spazi » di presenza sia nell'uso che nella partecipazione del mezzo radiotelevisivo.

La partecipazione delle regioni non può non investire tutti i principali e qualificanti problemi della riforma. Primo fra tutte quello della natura del nuovo ente e quella della unitarietà tra il momento della « riserva » e della « gestione » il che significa richiamo rigoroso ad un quadro coerentemente costituzionale dei rapporti che devono instaurarsi tra l'ente, gli organi dello Stato e le regioni; significa inoltre intervento diretto delle regioni sulle strutture organizzative interne, sullo *status* degli operatori radiotelevisivi, sulla disciplina del diritto d'accesso. Solo in questo quadro si colloca il problema delle realtà, delle specificità regionali come problema di elevamento culturale generale di conoscenza dell'intera collettività nazionale.

Per queste ragioni assumono un rilievo qualificante le « unità di produzione » che possono divenire il perno dell'intero processo rinnovatore ed insieme strumenti capaci di incidere permanentemente in modo dialetticamente positivo, sul modo e sulla struttura produttiva dell'azienda. Le « unità di produzione » possono realizzare inoltre un obiettivo politicamente importante, quello di impedire che i poteri burocratici e antidemocratici, battuti eventualmente in sede di formalizzazione di un nuovo modello di organizzazione del rapporto tra il nuovo ente, lo Stato e le regioni, si prendano la rivincita nella sede più delicata, più riposta, ma al tempo stesso decisiva del potere radiotelevisivo, che è costituita dal centro materiale e ideale della elaborazione e produzione di un messaggio radiotelevisivo sempre in grado di esprimere la complessa mutevole realtà politica, sindacale, sociale, culturale del paese.

Le « unità di produzione », rappresentano un collettivo di lavoro nel quale si esprime un potenziale di auto-organizzazione dei lavoratori — interni ed esterni all'azienda — che non si esauriscano in un fatto istituzionale, ma in un momento rivolto a favorire lo sviluppo di una capacità di elaborazione nel quale tutta la programmazione radiotelevisiva acquisti dimensione di una reale articolazione, anticipando così anche la prospettiva nella quale va posto il diritto d'accesso.

Disciplina del diritto d'accesso.

Per la configurazione giuridico-istituzionale che verrà ad assumere il nuovo ente radiotelevisivo da noi proposto, appare evidente che protagonisti e principali artefici della ideazione e realizzazione del messaggio sono le forze politiche, sindacali, sociali, culturali che si ispirano ai principi, non dogmatici, ma profondamente progressisti e rinnovatori della Costituzione repubblicana, democratica, antifascista.

Il problema quindi dell'accesso per le forze « costituzionali » e per gli organi della Repubblica (Parlamento e Regioni) è questione intrinseca nella natura del nuovo ente; in modo più complesso si pone invece il problema dei « gruppi » sociali e culturali (esistenti o emergenti) per i quali il diritto d'accesso deve essere « legittimato » e quindi regolato attraverso precise norme. Dobbiamo avvertire che per definire le norme che regolano il diritto d'accesso dei « gruppi » sociali e culturali bisogna che la previsione legislativa sia al tempo stesso abbastanza ampia per comprenderli tutti (anche nella prospettiva di future nuove istanze ed esigenze) e abbastanza rigorosa nel definire i requisiti fondamentali d'accesso.

Non v'è dubbio che l'articolazione regionale dell'ente radiotelevisivo, i collettivi di lavoro espressi nelle unità di produzione, e la capacità promozionale, sia dell'azienda che delle assemblee elettive ai vari livelli per rendere permanente un controllo democratico di massa e una costante verifica critica dei contenuti del messaggio, sono le condizioni essenziali per favorire ed estendere il diritto d'accesso.

Spetterà all'azienda, sulla base delle richieste pervenute, procedere annualmente all'identificazione dei soggetti legittimati, e alla determinazione, ripartizione, disciplina dell'uso degli impianti tecnici dell'ente; le eventuali controversie in questo campo devono essere risolte dalla Commissione parlamentare di vigilanza previo il parere delle commissioni regionali direttamente interessate alle richieste.

L'entità patrimoniale e le entrate dell'ente.

L'intero patrimonio della RAI, compresi i diritti e le obbligazioni verso terzi, nonché le quote azionarie in possesso dell'IRI e delle società del gruppo relativo all'ERI, alla RAI, alla SACIS, alla Telespazio e alla SIPRA, devono essere trasferiti in proprietà al nuovo ente.

Il nuovo ente sarà tenuto a rispettare tutti i diritti acquisiti dal personale dipendente delle società sopraindicate attraverso il contratto collettivo di lavoro e dai relativi accordi aziendali.

Il finanziamento del nuovo ente radiotelevisivo deve far carico direttamente al bilancio dello Stato mediante la erogazione di fondi annuali di gestione proprio per le caratteristiche di servizio pubblico della radiotelevisione. Ciò significa che non vi potrà essere rapporto meccanico, diretto, tra canoni di abbonamento e servizi resi all'utente dall'ente.

La forma del « tributo diretto » deve costituire una definitiva entrata del bilancio dello Stato non trasferibile all'ente radiotelevisivo. Avocare a sé il canone da parte dello Stato ha dunque il valore di stabilire che non deve esistere rapporto tra l'andamento di questa entrata e la commisurazione del fondo annuale di gestione.

I canoni a carico degli utenti e le tariffe pubblicitarie sono stabiliti con legge e riscossi dallo Stato.

Ogni anno il Parlamento approva la relazione di attività dell'ente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Spetta al Parlamento stabilire l'ammontare del fondo di dotazione.

Una tale impostazione esige che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione dell'ente secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

Il servizio della pubblicità.

La convenzione aggiuntiva tra lo Stato e la RAI del 15 dicembre 1972 ha inciso profondamente sulle strutture pubblicitarie. L'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, afferma, modificando la convenzione-base del 1952, che la RAI provvederà alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente; che la RAI deve assorbire l'intero pacchetto azionario della SIPRA (cosa che è già avvenuta); che tutti i contratti pubblicitari extra radiotelevisione rimangono congelati fino a tutto il 1973.

Il blocco della SIPRA e la graduale dismissione dei contratti in vigore potrebbero essere valutati positivamente solo nel quadro di provvedimenti di riordinamento dell'intero settore pubblico dell'attività. Può essere certamente corretto esigere una distinzione netta tra l'azienda che si occupa della pubblicità RAI-TV, ed altri strumenti (od enti) che si occupano della pubblicità della stampa quotidiana, periodica o di altri settori pubblicitari. Ma questo esige che non vi sia rinuncia della

presenza pubblica nel settore della pubblicità. Non si può pensare che in un tale importante settore, che può profondamente incidere sull'esercizio della libertà di stampa, di pensiero, di opinione, lo Stato lasci il campo libero alle grandi concentrazioni finanziarie private.

Una reale riforma democratica della RAI come momento qualificante di una generale riforma del settore dell'informazione e ristrutturazione dell'industria culturale e dello spettacolo, impone contestualmente una generale riforma del settore pubblicitario attraverso la creazione di un ente statale capace di ristrutturare, coordinare, dirigere l'intero settore pubblico della pubblicità.

Tale impostazione sorge dalla convinzione che la pubblicità tende a rappresentare, in maniera sempre più condizionante, la voce principale delle entrate dei bilanci dei mezzi di informazione. Inoltre la pubblicità costituisce uno dei meccanismi fondamentali della dinamica dei consumi sia nella strutturazione della spesa delle famiglie sia nella determinazione della domanda complessiva del paese. Non si può pertanto rimanere neutrali di fronte ad un fenomeno che investe simultaneamente l'intero problema dello sviluppo economico e sociale del paese e la necessità di assicurare un democratico pluralismo nel campo dell'editoria e dell'informazione.

Onorevoli colleghi, le considerazioni fondamentali sinora svolte ci permettono di rendere estremamente agile e sintetica la spiegazione dell'articolato.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del nostro progetto di proposta si riferiscono alle finalità democratiche del nuovo ente, alla sua consistenza patrimoniale, alle sue fonti di finanziamento ed alla « riserva » dell'ente di esercitare in esclusiva il servizio di radiodiffusione circolare, di televisione circolare e di telediffusione con filo e con cavo. Viene confermata inoltre l'esigenza di un pluralismo e una autonomia di più reti nazionali disciplinate con legge, mentre alle regioni è fatta riserva di disciplinare le trasmissioni televisive via cavo di interesse regionale e locale.

Circa le fonti di finanziamento esse sono essenzialmente i canoni a carico degli utenti e le tariffe pubblicitarie che dovranno essere stabiliti per legge e riscossi dallo Stato.

Gli articoli 5, 6 e 7 precisano i compiti e le funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza fissando contemporaneamente il numero dei componenti e il periodo entro il quale essa svolge la sua attività. La commissione esercita funzioni di controllo e di indirizzo su tutta l'attività dell'ente e mantiene

rapporti permanenti con le commissioni regionali. Approva inoltre lo statuto dell'ente, indirizza e controlla l'attività del servizio opinioni, valuta la opportunità e la congruità dell'assunzione di partecipazioni azionarie da parte dell'ente in settori affini alla sua attività.

La commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sul funzionamento dell'ente.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11, definiscono i compiti e la composizione del comitato direttivo, fissano la rappresentanza per ognuna delle due Camere e la presenza delle Regioni e dei lavoratori dell'ente.

La eleggibilità dei componenti il comitato direttivo è soggetta a precise norme di incompatibilità.

Il comitato direttivo elegge nel proprio seno il presidente dell'ente e nomina e revoca il direttore generale; viene inoltre affermato il principio della revoca del mandato e dello scioglimento dello stesso comitato direttivo quando nella sua azione si riscontrassero insanabili deviazioni dalle finalità dell'ente e dalle esigenze di una buona amministrazione.

L'articolo 12 fissa le modalità di composizione, le funzioni e la durata in carica del collegio dei revisori ed afferma che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'ente secondo le modalità delle leggi vigenti.

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 affrontano il problema del decentramento regionale, delle strutture produttive dell'azienda, delle unità di produzione, della disciplina del diritto d'accesso. Vengono fissati i criteri della elezione dei rappresentanti delle regioni, si afferma il principio che l'azienda è articolata per regioni, e ad essi vengono assegnati compiti promozionali per la creazione e lo sviluppo delle unità di produzione. Relativamente alla disciplina del diritto d'accesso richiamiamo gli onorevoli colleghi alle argomentazioni svolte nella parte generale della relazione.

Con l'articolo 17 si istituisce un consiglio per la pubblicità; con l'articolo 18 si intende assegnare al servizio opinioni compiti nuovi, la organizzazione di studi e ricerche attinenti ai messaggi radiotelevisivi al fine di promuovere sondaggi e finanziare iniziative rivolte a rendere permanente una dialettica critica tra paese ed ente radiotelevisivo.

Con l'articolo 19 si indicano i criteri per la formulazione dello statuto aziendale e con l'articolo 20 si afferma il principio — che deve essere valido anche per la RAI-TV — del diritto di rettifica nel pieno rispetto delle leggi vigenti sulla libertà di stampa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato considera l'esercizio dell'attività radiotelevisiva un servizio pubblico essenziale per contribuire al consolidamento della democrazia ed allo sviluppo sociale e culturale del paese, in conformità ai principi democratici e antifascisti della Costituzione.

ART. 2.

È istituito l'ente nazionale per le radiotelediffusioni, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il compito di esercitare in esclusiva il servizio di radiodiffusioni circolari, di televisione circolare e di telediffusione con filo e con cavo, per la diffusione circolare di programmi della stessa natura di quelli diffusi per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive italiane è riservato all'ente di cui al comma precedente.

La trasmissione in esclusiva dei servizi televisivi via cavo di interesse regionale e locale può essere disciplinata con legge regionale nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

Il servizio può essere prestato mediante l'istituzione di due o più reti nazionali rivolte a garantire attraverso il pluralismo sociale e culturale la più elevata espressione del messaggio radiotelevisivo.

Ogni rete deve essere disciplinata in modo autonomo con legge dello Stato.

L'ente svolge la propria attività secondo le direttive della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 5.

ART. 3.

L'intero patrimonio della RAI, compresi i diritti e le obbligazioni verso i terzi, nonché le quote azionarie in possesso dell'IRI e delle società del gruppo relative all'ERI, alla RAI, alla SACIS, alla Telespazio e alla SIPRA sono trasferiti in proprietà dell'ente. Per quanto riguarda il personale dipendente dalle società anzidette l'ente è tenuta a rispettare tutti i diritti derivanti da contratto collettivo di lavoro e dai relativi accordi aziendali.

L'ente non può promuovere la costituzione di società. Può solo assumere o mantenere partecipazioni, in società aventi come oggetto esclusivo attività direttamente collegate agli aspetti tecnici della produzione e diffusione radiotelevisiva previo parere vincolante della commissione parlamentare di cui all'articolo 5.

ART. 4.

L'ente nazionale per le radiodiffusioni è costituito con un fondo di dotazione di lire 140 miliardi.

I canoni a carico degli utenti e le tariffe pubblicitarie sono stabiliti con legge e riscossi dallo Stato.

Ogni anno il Parlamento approva la relazione di attività dell'ente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Spetta, inoltre al Parlamento, stabilire l'ammontare del fondo di dotazione.

ART. 5.

È istituita una Commissione parlamentare per le radiotelediffusioni composta di quindici deputati e quindici senatori, nominati dai rispettivi presidenti delle Camere in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari e sulla base delle designazioni di questi.

La commissione viene nominata all'inizio di ogni legislatura ed esercita le sue funzioni fino al suo rinnovo da parte delle nuove Camere.

La commissione può emanare un regolamento per il proprio funzionamento, d'intesa con gli Uffici di presidenza delle due Camere.

ART. 6.

La commissione di cui all'articolo precedente emana direttive volte ad assicurare che i servizi di utilità generale prestati dall'ente nazionale per le radiotelediffusioni, siano gestiti nello spirito degli articoli 21 e 33, primo comma, della Costituzione, e siano posti a disposizione dei cittadini e delle organizzazioni, interessati a servirsene, che si ispirano in concreto ai principi democratici e antifascisti contenuti nella Costituzione.

Le direttive dell'attività dell'ente vengono trasmesse dalla commissione parlamentare al comitato direttivo dell'ente, che è responsabile della loro attuazione, e vengono al-

tresi portate a conoscenza delle Camere e dei Consigli regionali.

Allo scopo di elaborare le direttive generali dell'attività e dei programmi dell'ente, la commissione parlamentare mantiene rapporti permanenti con le Regioni e con gli organismi sociali e culturali rilevanti per la diffusione e la democratizzazione dell'informazione radiotelevisiva. Può avvalersi altresì di ogni mezzo ritenuto idoneo ad acquisire informazioni e dati.

La commissione parlamentare presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente e sul funzionamento dei relativi organi.

ART. 7.

Altri compiti della commissione parlamentare sono:

- a) approvare lo statuto dell'ente e le sue variazioni e il regolamento del diritto d'accesso;
- b) approvare le linee generali della programmazione radiotelevisiva;
- c) vigilare sui programmi e sulla loro realizzazione e fissare i criteri e le finalità dei messaggi pubblicitari;
- d) indirizzare e controllare l'attività del servizio opinioni;
- e) valutare la congruità dell'assunzione di partecipazioni azionarie da parte dell'ente;
- f) emanare le direttive sulle trasmissioni connesse a consultazioni elettorali.

ART. 8.

Il comitato direttivo dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

Esso è composto da 19 membri, così eletti:

- a) 5 dalla Camera dei deputati a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quinti dei votanti;
- b) 5 dal Senato della Repubblica a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quinti dei votanti;
- c) 6 dai consigli regionali, con un procedimento in doppio grado per cui i delegati regionali risultanti dall'elezione di 3 delegati per ciascun consiglio regionale, eleggono a loro volta in seduta plenaria 6 membri, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;
- d) 3 del personale dipendente eletti dai lavoratori secondo le norme dello statuto. I rappresentanti del personale nel comitato direttivo vi partecipano con voto consultivo.

I membri del comitato direttivo cessano dalla carica dopo un triennio e possono essere riconfermati per non più di una volta.

Nessun atto compiuto dal comitato direttivo dopo la scadenza potrà validamente impegnare l'ente o lo Stato.

Non possono essere eletti a far parte del comitato direttivo dell'ente nazionale per le radiotelediffusioni i membri del Parlamento nazionale, dei Consigli regionali e coloro che hanno cariche direttive in enti o istituzioni con le quali l'ente può entrare in conflitto di interessi o prestino attività retribuita e a pieno tempo presso ogni altro ente o organismo.

ART. 9.

Il comitato direttivo provvede alla gestione dell'ente, in esecuzione delle direttive della commissione parlamentare, ed a tal fine:

a) elabora le linee generali della programmazione radiotelevisiva comunicandole per l'approvazione alla commissione parlamentare alla quale trasmette i bilanci ed una relazione trimestrale sull'attività svolta;

b) esamina le proposte che provengono dalle unità di produzione di cui all'articolo 13 approvando il bilancio preventivo e lo stanziamento dei bilanci per le singole unità di produzione;

c) elegge nel proprio seno il presidente dell'ente;

d) nomina e revoca il direttore generale;

e) propone le norme statutarie sull'organizzazione dell'ente e quelle regolamentari sul diritto d'accesso.

ART. 10.

Il comitato direttivo dell'ente deve essere sciolto ogni volta che venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del comitato.

Quando nell'azione del comitato direttivo si riscontrino insanabili deviazioni dalle esigenze di buona amministrazione connesse alle finalità istituzionali dell'ente, la commissione parlamentare promuove la revoca da parte di ciascuna Camera del Parlamento dei membri del comitato direttivo da esse eletti. Ove una o entrambe le Camere procedano alla revoca, il comitato direttivo deve essere sciolto.

Lo scioglimento del comitato direttivo va altresì adottato in caso di revoca dei membri rappresentanti dei consigli regionali.

Le singole Camere e i consigli regionali possono revocare dall'incarico uno o più membri del comitato direttivo da esse eletti procedendo alla loro sostituzione.

Alla revoca dei membri e allo scioglimento del comitato direttivo si procede con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 11.

Il presidente dell'ente convoca il comitato direttivo almeno una volta al mese e in ogni caso dietro richiesta di un terzo dei suoi membri. Ha la rappresentanza legale dell'ente.

Il direttore generale, nominato dal comitato direttivo, provvede ad attuarne le deliberazioni nonché alla esecuzione di ogni compito attribuitogli. Partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato direttivo.

Nello statuto dell'ente devono essere regolati i rapporti fra il comitato direttivo, presidente e direttore generale, le eventuali deleghe di poteri operativi, nonché le norme sulla costituzione e sull'attività delle unità di produzione.

ART. 12.

Il collegio dei revisori è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della corte stessa, con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui due designati dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro, uno dalle associazioni culturali di massa dei lavoratori e uno dai lavoratori dell'ente.

Per ciascuno dei componenti il collegio dei revisori, è designato con le stesse modalità, un supplente.

Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sui bilanci, sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dell'ente e delle unità produttive. Deve riunirsi almeno ogni trimestre, e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo in materia amministrativa e contabile. Trasmette annualmente una relazione alla Commissione parlamentare per le radiodiffusioni.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'ente, secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 13.

Le regioni, attraverso un comitato inter-regionale di 90 membri designati in numero di tre da ogni consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, eleggono i 6 rappresentanti delle regioni nel comitato direttivo. Deve essere assicurata la presenza delle minoranze nel comitato direttivo. L'organizzazione e il funzionamento dell'ente si articola su base regionale. A ciascuna regione è demandato di provvedere, secondo i principi statutari concernenti la gestione pubblica dei servizi di preminente interesse generale alla istituzione di commissioni consiliari per la radiotele-diffusione per contribuire alla realizzazione delle direttive generali della Commissione parlamentare di vigilanza, secondo le esigenze dell'autonomia e del decentramento nel campo dell'informazione radiotelevisiva.

Nel quadro dei rapporti permanenti con la commissione parlamentare, le commissioni consiliari regionali secondo le norme dei rispettivi regolamenti, si adoperano per assicurare la realizzazione da parte delle unità di produzione di trasmissioni espressive delle caratteristiche sociali e culturali delle popolazioni interessate.

ART. 14.

I lavoratori in organico e i collaboratori possono costituire unità di produzione le quali operano come collettivi di lavoro al fine di proporre iniziative in materia di ideazione, produzione e trasmissione di programmi.

Il comitato direttivo dell'ente e le direzioni regionali, tramite un comitato di coordinamento costituito presso ciascuna sede, vagliano e approvano le proposte nel quadro della programmazione generale e garantiscono che le unità di produzione perseguano le finalità assegnate all'ente. E comunque salvaguardata la libertà di ricerca e di espressione dei lavoratori e dei collaboratori dell'ente.

Il comitato è composto di 5 membri, due designati dal comitato direttivo e tre dal consiglio regionale.

ART. 15.

Hanno diritto di ottenere un tempo di trasmissione sui programmi dell'ente, i partiti politici rappresentati in Parlamento, i sindacati nazionali, le regioni.

L'ente elabora il piano di massima annuale e il piano trimestrale operativo in modo da garantire il diritto di accesso, di cui all'articolo seguente.

L'ente deve garantire la trasmissione di comunicati, notizie e dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, la cui diffusione risulti al momento della richiesta, di interesse generale.

La diffusione radiotelevisiva dovrà essere preceduta e seguita dall'indicazione della fonte di provenienza.

In occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione delle Camere, delle regioni e dei consigli comunali e provinciali, l'ente si atterrà alle direttive appositamente emanate dalla commissione parlamentare e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale di ciascuna regione.

ART. 16.

Il comitato direttivo, sulla base delle richieste pervenute all'ente, procede annualmente all'identificazione dei soggetti legittimati all'accesso, ed alla determinazione e ripartizione del tempo di trasmissione secondo criteri di massima contenuti in apposito regolamento, proposto dal comitato medesimo e approvato dalla commissione parlamentare per le radiodiffusioni.

Il regolamento di cui al comma precedente dovrà disciplinare l'uso degli impianti tecnici dell'ente, le modalità di attuazione e di coordinamento dei programmi in modo da assicurare la disponibilità all'ente nonché dell'osservanza dei principi democratici antifascisti e dell'articolo 21 della Costituzione.

E vietata nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, ogni forma di pubblicità commerciale.

ART. 17.

Presso l'ente e sotto il controllo della commissione parlamentare, è istituito un Consiglio per la pubblicità che ha il compito di vigilare sul contenuto dei messaggi pubblicitari, nonché sul tempo e le modalità delle trasmissioni pubblicitarie. Il consiglio è composto da cinque membri nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza tra esperti in materie economiche, sociologiche e tra i responsabili della programmazione economica nazionale.

Il tempo dedicato alle trasmissioni pubblicitarie dell'ente radiotelevisivo non può superare il 5 per cento del tempo usato globalmente per le trasmissioni.

L'ente direttamente o tramite la SIPRA gestisce la pubblicità radiotelevisiva. Le attività pubblicitarie non radiotelevisive saranno gestite dalla SIPRA fino a quando tutto il settore pubblico della pubblicità non sia stato ristrutturato dallo Stato.

ART. 18.

Il servizio opinioni, con il compito di organizzare studi e ricerche attinenti ai messaggi radiotelevisivi e di promuovere sondaggi sui contenuti e l'efficacia delle trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di proporre agli organi competenti il finanziamento dell'attività di gruppi di ascolto e di ricerca, deve essere espletato in diretto collegamento con la Commissione parlamentare di vigilanza per le radiodiffusioni che a tale scopo si avvarrà del parere delle commissioni regionali consiliari e di gruppi di lavoro operanti secondo le norme contenute nello statuto dell'ente.

ART. 19.

Lo statuto, contenente le norme per il funzionamento dell'ente e per l'organizzazione dei servizi, sarà emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica. Il comitato direttivo, sentiti i sindacati, le associazioni professionali dei lavoratori, i collaboratori dell'ente, le associazioni culturali di massa dei lavoratori, le unità di produzione e le istituzioni più rappresentative, predispone un progetto di statuto da sottoporre all'approvazione della commissione parlamentare, la quale dovrà sentire preventivamente il parere delle commissioni regionali.

ART. 20.

L'ente radiotelevisivo ha l'obbligo di effettuare le rettifiche delle notizie inesatte o ambigue per incompletezza, su richiesta scritta e motivata di chi abbia interesse alla diffusione della rettifica. Il testo della rettifica non può superare, di regola, la misura delle parti di trasmissione contestata.

La diffusione della rettifica deve avvenire senza ritardo e senza modifiche, nella stessa

rubrica e con le stesse modalità di forma e di tempo della trasmissione contestata. La replica alla rettifica non può essere trasmessa nello stesso giorno.

La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorsi.

Sulle contestazioni relative al diritto di rettifica è competente il presidente del tribunale del luogo dal quale è stata effettuata la trasmissione. Il presidente del tribunale decide con procedimento d'urgenza, nelle forme dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

L'ente radiotelevisivo ed i soggetti autorizzati alle trasmissioni hanno l'obbligo di far conoscere, qualora ne siano richiesti, le generalità dei soggetti responsabili delle trasmissioni.